

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Catania e Caltagirone

Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili
Catania

Catania 05/05/2023

Oggetto: Criticità correlate alla presentazione delle denunce, all'assicurazione dei soci e alle ditte silenziose.

Nell'ottica della più proficua e sinergica collaborazione perdurando talune criticità riscontrate nell'assolvimento degli obblighi assicurativi da parte degli intermediari, si ritrasmettono alcune indicazioni operative, che si prega di trasmettere e portare a conoscenza di tutti gli iscritti, richiamando la necessità di una puntuale applicazione.

1. DENUNCE DI ESERCIZIO

Dai controlli effettuati, si è rilevato che continuano a pervenire denunce di iscrizione di società SNC e SAS prive dell'indicazione nel quadro "P", dei dati riferiti ai soci, che, per contro, **sono assoggettati all'obbligo assicurativo**.

La medesima criticità si riscontra per le SRL, l'attività delle quali, da visura al registro imprese presso la Camera di Commercio, risulta iniziata in data antecedente alla data di inizio attività dichiarata in denuncia.

A titolo esemplificativo, per società commerciali attive dal 1.1.2017 che assumono dipendenti dal 21.11.2020 si riscontra la mancata attivazione della polizza assicurativa per il socio o i soci, a far data dall'attivazione dell'azienda. L'obbligo assicurativo per i soci discende dalla circostanza, che indubbiamente, vista l'assenza di personale dipendente, hanno prestato attività lavorativa.

Per le Srl, in particolare di impiantistica, che all'atto dell'apertura dichiarano salari particolarmente bassi (generalmente correlati a contratti part-time) è evidente che

l'attività aziendale viene garantita dalla prestazione di uno o più soci per i quali **ricorre l'obbligo assicurativo**. Pertanto si richiede particolare attenzione nella compilazione del quadro P e delle retribuzioni che devono includere anche quelle dei soci. Ancora si rilevano richieste di iscrizione come artigiani di fatto per l'attività di impiantistica in assenza di responsabile tecnico". Tale tipologia di richieste non può trovare accoglimento, trattandosi di attività per le quali la presenza del responsabile tecnico è requisito indefettibile.

In via generale si ricorda che l'art.4, comma 1, n.7 del D.P.R. 1124/1965 comprende, tra le persone assicurate, i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata i quali prestino opera manuale in favore della società, anche se con quest'ultima non intercorra un rapporto di subordinazione in senso stretto. Ciò che rileva ai fini dell'obbligo assicurativo è l'esercizio di attività manuale ovvero materiale diretta al conseguimento dello scopo sociale ed inserita all'interno dell'organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti, che configura la "dipendenza funzionale" del socio rispetto alla società stessa (Sentenze della Corte di Cassazione nn. 2533 del 27/04/1981, 291 del 15/01/1988, 4480 del 15/05/1987). La "dipendenza funzionale" si realizza, in definitiva, quando le prestazioni lavorative siano svolte con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità, escluse, peraltro, le prestazioni rese ad intervalli occasionali.

Si segnala poi la necessità, al fine di procedere alla corretta classificazione, di curare nella redazione delle denunce la descrizione specifica dell'attività svolta e dei mezzi adoperati, evitando di indicare voci generiche quali mezzi "quelli del mestiere" "quelli dell'attività". In alcuni casi nel campo attività è stata riportata la tipologia contrattuale (es. tirocinio formativo).

Nella denuncia di esercizio viene spesso indicata per i dipendenti una generica "attività amministrativa" (in attesa di appalti e/o commesse) ma viene omessa del tutto la vera attività aziendale (core business). A tale proposito si sottolinea l'importanza di tale comunicazione utile ad una corretta classificazione della ditta. Spesso inoltre i salari non vengono distribuiti correttamente fra le varie lavorazioni denunciate perché indicati massivamente.

2. TIROCINI/APPRENDISTATO

Relativamente alle Pat (Posizioni Assicurate Territoriali) si ricorda che non possono essere aperte in assenza di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Pertanto, i tirocini vanno inseriti nella pat esistente.

Per le ditte individuali non artigiane che assicurano personale apprendista o tirocinanti reiteratamente si riscontra l'omessa assicurazione del tutor/titolare; per il periodo di apprendistato o per il periodo del tirocinio, il titolare se svolge l'attività di tutor deve essere assicurato, pertanto anche in questo caso deve essere inserito in denuncia il quadro "P".

Il tutor aziendale nei contratti di apprendistato rappresenta una figura essenziale per lo svolgimento del percorso di formazione dell'apprendista nell'ambito dell'impresa.

Infatti, la presenza del tutor aziendale costituisce uno dei principi ai quali deve attenersi la disciplina in materia di contratto di apprendistato¹.

¹ Art. 42, comma 5, lettera c), del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di alcuni principi, fra i quali la presenza di un tutor o referente aziendale.

In particolare, l'articolo 7, commi 4 e 5, del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015² prevede che:

"4. Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

5. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista (..omissis..), e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata".

Ne discende che l'attività di cui si occupa il tutor aziendale dell'apprendista è assimilabile per analogia, in presenza delle medesime finalità formative, a quella svolta dal "tutor aziendale" nei rapporti di tirocinio, persona assicurata, in quanto equiparata all'*istruttore dei corsi di qualificazione e riqualificazione o di addestramento professionale*³.

In conclusione, il tutor aziendale dell'apprendista è persona assicurata all'Istituto, laddove svolga una delle lavorazioni disciplinate dall'art.1, n.28, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ovvero altre lavorazioni previste dal citato art. 1.

In tema di classificazione tariffaria dell'attività di tutoraggio, si applica la voce di tariffa corrispondente alla lavorazione svolta, secondo quanto previsto dalla vigente Tariffa dei premi.

Per quanto riguarda la retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo, l'attività di tutor aziendale può essere svolta non solo in esecuzione di un rapporto di lavoro dipendente,⁴ parasubordinato,⁵ ma anche nell'ambito di ulteriori tipologie lavorative.

In via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale o di retribuzione effettiva, si prende in considerazione, ai fini descritti, la retribuzione di ragguglio pari al minimale di rendita, coerentemente con la normativa vigente.⁶

² Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" (in G. U. 21 dicembre 2015, n.296).

³ In tal senso, le istruzioni generali del 19 giugno 1998 indirizzate dalla allora Direzione centrale Rischi alle Strutture centrali e territoriali già stabilivano che "il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti" indicato dalle aziende ospitanti (ora identificato nel tutor aziendale) "dovrà - ove ne ricorra l'obbligo - risultare inserito nella posizione (assicurativa) della ditta ospitante". Infatti, la succitata disposizione individuava nell'indicato responsabile un soggetto da assicurare presso l'Inail, ovviamente nell'ipotesi in cui "ne ricorra l'obbligo", ossia laddove fosse stato impegnato in una delle attività protette disciplinate dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

⁴ La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall'ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 T.u.i.r. e art. 29 T.u. 1124/1965, deve essere uguagliata agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti ad essi inferiore.

⁵ La base imponibile è costituita dai "compensi effettivamente percepiti", da determinare secondo l'articolo 51 del d.p.r. 917/1986 (T.u.i.r.), nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

⁶ Art. 30, 4° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Circolare Inail n.20 del 318 aprile 2018.

Sulla scorta di quanto precisato si invita a sensibilizzare gli iscritti affinché nelle denunce inviate vengano inseriti tutti i dati necessari a classificare correttamente l'attività, dati che dovranno essere coerenti con i dati dell'INPS e CCIAA (settore di inquadramento e data effettiva inizio attività), nonché l'indirizzo PEC della ditta.

3. CONTATTI

Si riscontra spesso il mancato recapito dei certificati di variazione/assicurazione tanto che molto frequentemente gli intermediari e le ditte richiedono i Pin per l'accesso ai servizi on line.

A tale proposito si richiede particolare attenzione alla comunicazione dell'indirizzo pec\ domicilio digitale da inserire nella denuncia di iscrizione quadro a, sezione email pec

Si invita, poi, a voler sensibilizzare gli intermediari sulla necessità di garantire il puntuale presidio delle comunicazioni trasmesse via pec e, **in caso di pagamenti correlati a inviti a regolarizzare ai fini durc, di trasmettere alla sede tempestivamente le comunicazioni di avvenuto pagamento allegando esclusivamente il modello F24 quietanzato.**

Si ricorda che i debiti iscritti a ruolo e già notificati non possono essere pagati con F24 ma solo presso il Concessionario: la sede Inail in tali ipotesi non può procedere a compensazioni.

Si prega altresì di informare gli intermediari sulla necessità di aggiornare la procedura "ditte in delega" ogni qualvolta non assistono più un'azienda, al fine di evitare che vengano contattati o che ricevano comunicazioni (es. l'invito a regolarizzare) non più di loro interesse.

4. CESSAZIONI

Le imprese individuali non possono essere trasformate in società, ma occorre cessare la prima posizione assicurativa ed effettuare una nuova denuncia di esercizio (ad es. morte del titolare dell'impresa individuale e subentra società costituita con gli eredi).

Se una ditta è in liquidazione e il liquidatore è un socio, ricorre l'obbligo assicurativo per le operazioni di liquidazione (voce di tariffa 0722) . In tal caso deve essere cessata l'attività principale e lasciata la voce per l'attività amministrativa (0722) se già presente. In caso contrario deve essere istituita la sola voce 0722 dalla data di liquidazione e inoltrare quadro "P" .

Nelle ipotesi in cui il liquidatore sia esterno alla società, la ditta in liquidazione che non ha più in carico i dipendenti potrà essere cessata e il rapporto assicurativo con Inail potrà essere chiuso.

Quindi la ditta in liquidazione, da cessare perché non vi sono più in carico i dipendenti, può chiudere il rapporto assicurativo con l'INAIL, solo se il liquidatore è esterno alla società" .

E' opportuno ricordare che in assenza di personale dipendente soggetto a rischio il codice cliente o la Pat devono essere cessati .

5. Ditte silenti

In provincia di Catania è particolarmente rilevante (decine di migliaia) il fenomeno relativo alle ditte silenti . Emergono posizioni assicurative di aziende che, pur risultando *non* cancellate dal Registro Imprese, non forniscono comunicazioni all'Istituto.

In tali circostanze, infatti, non è dato sapere se vi sia **costanza del rapporto assicurativo** o meno. Il silenzio, infatti, potrebbe essere connesso alla sostanziale inoperatività dell'azienda, oppure, qualora si tratti di ditta operativa, alla sola mancata produzione delle comunicazioni necessarie per la gestione del rapporto assicurativo. Tali aspetti assumono rilevanza fondamentale in quanto – come noto – l'elemento principale che connota l'esistenza del rapporto assicurativo è *l'esposizione al rischio*.

Parimenti critiche sono le posizioni con retribuzioni a zero che inficiano i dati statistici che l'Istituto utilizza o comunque mette a disposizione e, in ogni caso, alterano le caratteristiche del rapporto assicurativo che, spesso, a seguito di controlli, risulta essere privo di quel fondamento che, inizialmente, lo aveva determinato.

Si evidenzia, inoltre, come il mantenere accesa una posizione assicurativa negli archivi Inail in assenza di personale tutelato potrebbe produrre evidenze o credenziali suscettibili di indurre erroneamente a ritenere la correttezza di un rapporto assicurativo.

Tanto premesso, nell'ottica della più proficua collaborazione che contraddistingue i rapporti con gli intermediari, si invita a voler effettuare una ricognizione del portafoglio delle ditte in delega e a provvedere con sollecitudine all'invio telematico delle cessazioni pat o cliente interessati.

Il direttore della DT Catania - Caltagirone
Dott.ssa Diana Artuso